



AREA MARINA PROTETTA "SECHE DI TOR PATERNO"

DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA "SECHE DI TOR PATERNO" (Decreto Istitutivo del Ministero dell'Ambiente del 29 novembre 2000)

ANNO 2021

ART. 1 - NORME GENERALI

1. Il presente Disciplinare stabilisce la disciplina e le modalità di svolgimento delle attività consentite dal Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta "Secche di Tor Paterno", da ora in poi detto REO, di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 settembre 2014 (di seguito D.M. 16.9.2014), per le quali lo stesso REO rimanda a decisioni dell'Ente Gestore dell'AMP (di seguito Ente);
2. Il presente Disciplinare, compresi i Corrispettivi e le Sanzioni in esso contenuti, sono sottoposti alla preventiva approvazione della Direzione Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
3. Al fine di assicurare la massima diffusione, il presente Disciplinare, sarà pubblicato sul sito Internet dell'Ente Gestore www.romanatura.roma.it e trasmesso alla Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino e alle altre forze di Polizia operanti nell'ambito della suddetta Capitaneria di Porto.

ART. 2 - VALIDITÀ

1. Il presente Disciplinare sostituisce integralmente i precedenti e ha validità fino a successiva nuova emanazione, fatto salvo l'eventuale entrata in vigore di nuove norme superiori, in contrasto con le disposizioni del medesimo;
2. Il presente Disciplinare è adottato e aggiornato dall'Ente Gestore, anche in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica e adattativa delle Aree marine protette;
3. L'Ente Gestore si riserva la possibilità di verificare direttamente o indirettamente, tramite soggetti autorizzati dallo stesso, la veridicità dei dati comunicati dall'Operatore autorizzato allo svolgimento delle attività nell'Area Marina Protetta (AMP).

ART.3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente disciplinare si intende:
 - a) *Centri Immersioni (o Diving Center)*: imprese che operano nel settore turistico ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
 - b) *Associazione Sportiva*: associazione, anche non riconosciuta da una federazione sportiva, senza scopo di lucro costituita ufficialmente nei termini di legge, che svolge attività subacquea per i propri associati;



AREA MARINA PROTETTA "SECHE DI TOR PATERNO"

c) *Immersione subacquea*: l'insieme delle attività effettuate, in modo individuale o in gruppo, con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori) o in apnea, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino. Ai fini del presente Disciplinare si intende il complesso di tutte le operazioni necessarie ed accessorie alla discesa sul fondo dei subacquei, compresi ormeggio, vestizione, eventuali briefing e disormeggio;

d) *Visite guidate subacquee*: le attività professionali svolte da guide e istruttori afferenti ai centri d'immersione autorizzati dall'Ente Gestore, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;

e) *Unità navale*: qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua come definito dall'articolo 136 del codice della navigazione;

f) *Misure di premialità ambientale*: disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione di attività che implicano un minor impatto ambientale, quali preferenzialità nelle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'AMP.

Art. 4 - DISPOSIZIONI GENERALI INERENTI IMMERSIONI E VISITE GUIDATE SUBACQUEE

1. Nell'AMP "Secche di Tor Paterno" sono consentite le immersioni subacquee e le visite guidate subacquee, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 13 e 14 del Regolamento di esecuzione e organizzazione, e nei limiti della regolamentazione di cui al successivo art. 5 e 6;
2. Le immersioni subacquee e le visite guidate subacquee sono consentite previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente a subacquei che dimostrino il possesso di Brevetto di Immersione di secondo livello, o Advanced, (immersioni oltre i 18 metri di profondità) rilasciato da federazioni/associazioni nazionali o internazionali riconosciute; sono inoltre ammessi subacquei in possesso di brevetto di primo livello base che stiano frequentando un corso per il conseguimento del brevetto di secondo livello o Advanced, (immersioni oltre i 18 metri di profondità). In questo caso i subacquei devono essere accompagnati dai loro istruttori (secondo gli standard stabiliti dalla federazione/associazione didattica di appartenenza) ed esibire un'ideonea documentazione che attesti la frequentazione del corso.
3. I siti di immersione, segnalati con appositi gavitelli d'ormeggi individuati dall'Ente Gestore sono riportati nella tabella 1 di cui al successivo art. 5;
4. In riferimento a quanto previsto dall'art. 13 del REO, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, alla luce dei risultati dei monitoraggi scientifici condotti nel sito e della sofferenza evidenziata delle colonie della gorgonia rossa e del coralligeno in generale, nella AMP Secche di Tor Paterno non sono consentite temporaneamente immersioni libere di singoli o più subacquei;
5. Prima della partenza per l'immersione, il Diving Center/ Associazione Sportiva deve inviare una email alla Capitaneria di Porto (so.cp.roma@mit.gov.it) e all'Ente Gestore (torpaterno@regione.lazio.it) riportando il numero di subacquei, la boa di ormeggio assegnata dal Calendario Boe e il turno orario prescelto;
6. Per ciascuna immersione viene individuato un responsabile d'immersione, che ha il compito di verificare che i partecipanti all'immersione non si allontanino dal gruppo e dal percorso stabilito, così come sarà responsabile del loro corretto comportamento in immersione, mirato



AREA MARINA PROTETTA "SECHE DI TOR PATERNO"

a non danneggiare gli habitat e nessun componente di flora e fauna;

7. Durante tutto lo svolgimento dell'immersione subacquea, l'unità navale con un barcaio a bordo deve essere ormeggiata alla boa di competenza. È assolutamente vietato abbandonare l'ormeggio mentre i subacquei sono in immersione; i subacquei devono tutti essere provvisti di pallone segna-sub;
8. Le immersioni subacquee devono avere inizio e concludersi esclusivamente alla boa di ormeggio assegnata: è vietato immergersi da un ormeggio e risalire in uno diverso, fatti salvi casi di emergenza o di pericolo per i subacquei;
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee, i richiedenti devono:
 - a) versare un corrispettivo come previsto al successivo art. 12;
 - b) godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i residenti nei comuni ricadenti nell'AMP, nonché i proprietari delle unità navali che attestino il possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
 - I. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entro bordo conformi alla Direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
 - II. casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione;
10. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai Centri d'Immersione autorizzati dall'Ente Gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro d'immersione con relativa abilitazione;
11. La navigazione delle unità navali autorizzate, in appoggio all'attività di visite guidate, deve avvenire secondo le disposizioni del successivo art. 8; tali unità navali devono essere riservate all'accompagnamento dei subacquei, non possono trasportare persone dedite ad attività di pesca ricreativa, devono riportare il contrassegno adesivo fornito dall'Ente sui due lati dell'imbarcazione, riportante il numero identificativo del Diving Center o dell'Associazione Sportiva iscritta all'Elenco, rilasciato dall'Ente Gestore;
12. Lo svolgimento dell'attività di visite guidate subacquee deve avvenire nel rispetto delle norme presenti nel Regolamento di esecuzione e organizzazione, e delle norme di comportamento indicate nel presente Disciplinary;
13. I Diving Center e le Associazioni Sportive interessate a svolgere l'attività di visite guidate subacquee con appoggio di unità navali nell'AMP devono iscriversi nell'Elenco dei Diving Center e delle Associazioni Sportive senza scopo di lucro e delle relative guide di cui al successivo art.7. L'iscrizione deve essere richiesta usando l'allegato 3 e può essere inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo romanatura@regione.lazio.legalmail.it o all'indirizzo prot.romanatura@regione.lazio.it entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente disciplinare.

Art. 5 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI VISITE GUIDATE SUBACQUEE

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 14 del REO, i siti di immersione per le visite guidate subacquee e per la didattica subacquea sono segnalati con appositi gavitelli d'ormeggio individuati dall'Ente Gestore;
2. I siti immersione sono di seguito riportati nella tabella 1 e identificati nell'Allegato 1:



AREA MARINA PROTETTA "SECCHHE DI TOR PATERNO"

Tabella 1 - Siti per visite guidate subacquee

Gavitello	Sito	Latitudine	Longitudine	Profondità	ARA
BOA 1	Amp Secche di Tor Paterno	N 41°36'210	E 12°20'501	-19 MT	SI
BOA 2	Amp Secche di Tor Paterno	N 41°36'142	E 12°20'459	-23 MT	SI
BOA 3	Amp Secche di Tor Paterno	N 41°36'226	E 12°20'394	-24 MT	SI
BOA 6	Amp Secche di Tor Paterno	N 41°36'251	E 12°20'488	-24 MT	SI
BOA 7	Amp Secche di Tor Paterno	N 41°36'346	E 12°20'468	-24 MT	SI

3. Le visite guidate subacquee svolte dai Centri d'Immersione e delle Associazioni Sportive autorizzati dall'Ente Gestore devono essere svolte in presenza di guida o istruttore del Centro d'Immersioni o della Associazione Sportiva autorizzato, in possesso del brevetto di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente;
 - a) secondo gli orari determinati dall'Ente Gestore;
 - b) con un numero massimo di subacquei per ogni immersione di:
 - I. 12 (dodici) per le visite subacquee guidate organizzate dai Diving Center, oltre le guide;
 - II. 10 (dieci) per visite guidate subacquee organizzate dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche, oltre le guide;
4. Le unità navali autorizzate, in appoggio all'attività di visite guidate devono:
 - essere riservate esclusivamente all'accompagnamento dei subacquei, non possono trasportare persone dedite ad attività di pesca ricreativa;
 - riportare il contrassegno adesivo fornito dall'Ente sui due lati dell'imbarcazione, riportante il numero identificativo del Diving Center o dell'Associazione Sportiva iscritta all'Elenco, rilasciato dall'Ente Gestore;
5. Le unità navali in appoggio alle visite guidate subacquee non possono trasportare più di 12 subacquei, oltre le guide;
6. Ogni attività prevista nel sito di immersione non potrà durare più di due ore; tra un'immersione e la successiva è previsto uno spazio di 15 minuti onde agevolare l'avvicendamento delle unità navali in appoggio. Il mancato rispetto dell'orario previsto per l'inizio dell'immersione, da qualunque causa sia determinato, non può riflettersi sull'orario di fine attività, eventuali ripetuti ritardi nell'abbandonare l'ormeggio, comporteranno la revoca dell'autorizzazione per i diving/associazioni autorizzati e il diniego di autorizzazioni successive per i subacquei privati. In ogni caso tutti gli utilizzatori degli ormeggi si impegnano ad agire con cortesia, rispettando l'ordine di accesso e facendo tutto il possibile per facilitare l'avvicendamento;
7. I gruppi di subacquei che s'immergono con i Diving Center e le Associazioni Sportive devono



AREA MARINA PROTETTA "SECHE DI TOR PATERNO"

sempre essere accompagnati, in ogni momento dell'immersione, da almeno una guida iscritta all'Elenco delle Guide dell'AMP di cui al successivo art.7;

8. Durante tutto lo svolgimento della visita guidata subacquea deve essere presente, ormeggiata alla boa di competenza, un'unità navale con un barcaiolo a bordo. È assolutamente vietato abbandonare l'ormeggio mentre i subacquei sono in immersione; i subacquei devono tutti essere tutti provvisti di pallone segna-sub;
9. Le visite guidate subacquee devono avere inizio e concludersi esclusivamente alla boa di ormeggio assegnata: è vietato immergersi da un ormeggio e risalire in uno diverso, fatti salvi casi di emergenza o di pericolo per i subacquei;
10. Il responsabile dell'unità navale di ogni Diving Center e Associazione Sportiva, prima della visita guidata subacquea, deve annotare, in apposito registro previamente vidimato dall'Ente Gestore, gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti d'immersione, la data, l'orario, il sito d'immersione (boa d'ormeggio e percorso subacqueo), la profondità, la durata dell'immersione. Il registro dev'essere esibito all'autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente Gestore e inviati all'Ente Gestore a fine di ogni mese. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente per finalità istituzionali;
11. Ogni Diving Center o Associazione Sportiva deve verificare che i subacquei accompagnati siano in possesso dei titoli previsti dall'art. 4 comma 2 assumendosi qualunque responsabilità;
12. I Diving Center iscritti all'elenco di cui al successivo art. 7 possono richiedere l'uso annuale di una boa di ormeggio, utilizzando l'allegato 3, a fronte del pagamento del corrispettivo previsto al successivo art.12;
13. In caso di richieste di assegnazione annuale eccedenti il numero di boe disponibili, l'Ente Gestore si riserva di stilare una graduatoria assegnando ad ogni richiedente un punteggio così distribuito:
 - a) massimo 35 punti sulla base dell'esperienza di lavoro, documentata da curriculum autocertificato, maturata dal Diving o Associazione Sportiva nell'AMP "Secche di Tor Paterno" dall'anno della sua istituzione (2000);
 - b) massimo 10 punti sulla base dell'esperienza di lavoro, documentata da curriculum certificato, maturata dal Diving o Associazione Sportiva in altre AMP italiane;
 - c) massimo 30 punti sulla base della partecipazione o supporto operativo alle attività di ricerca scientifica, di divulgazione scientifica e di monitoraggi organizzati dall'AMP "Secche di Tor Paterno";
 - d) massimo 5 punti sulla base del requisito di ecocompatibilità: motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entro bordo conformi alla Direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta) e di unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione;
 - e) massimo 5 punti sulla base della presenza di più di una delle guide del Diving Center o Associazione Sportiva in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori.

Art. 6 - DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI PER LE ATTIVITÀ SUBACQUEE



AREA MARINA PROTETTA "SECHE DI TOR PATERNO"

Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 16 del REO è disposto quanto segue.

1. Le boe per l'ormeggio delle unità navali per le visite guidate sono di colore giallo e rosso e munite di segnalazione luminosa e riportano il logo dell'AMP "Secche di Tor Paterno";
2. Le boe per l'ormeggio delle unità navali per le visite guidate sono numerate ed individuano i siti di immersione predisposti dall'Ente Gestore;
3. Le boe di ormeggio possono essere spostate o tolte provvisoriamente, secondo criteri di avvicendamento stabiliti dall'Ente Gestore, onde limitare l'impatto sull'ambiente e sui fondali e in base ai monitoraggi scientifici. L'Ente Gestore provvede a diramare le coordinate degli ormeggi che verranno utilizzati e il numero identificativo delle relative boe;
4. Per l'anno 2021 la boa 8, a causa della sofferenza delle colonie della gorgonia rossa e del coralligeno in generale, evidenziata dai monitoraggi scientifici condotti nel sito e in tutta la AMP, non sarà disponibile come sito di immersione;
5. Le boe di ormeggio sono utilizzabili esclusivamente con condizioni meteo marine al disotto dei seguenti limiti: vento forza 5 - stato del mare: forza 4. L'Ente Gestore si riserva il diritto di ritirare parte delle boe nel periodo invernale al fine di effettuare le necessarie opere di manutenzione: in tale periodo i corrispondenti punti di immersione rimarranno non utilizzabili;
6. A ciascuna boa non possono ormeggiare contemporaneamente più di 2 unità navali ospitanti complessivamente un massimo di 12 subacquei, oltre le guide. Le due unità dovranno in ogni caso disporsi in linea, con la prima arrivata ormeggiata alla boa e la successiva ormeggiata con una cima all'unità che precede onde consentire ad entrambi gli scafi di disporsi nel letto del vento evitando collisioni e strattoni;
7. L'Ente Gestore per l'anno 2021 riserva 4 (quattro) boe d'ormeggio alle visite subacquee guidate effettuate dai Diving Center e 1 (una) boa di ormeggio alle Associazioni Sportive senza scopo di lucro;
8. Per garantire la migliore gestione degli ormeggi e consentire a tutti la fruizione dei siti di immersione e di tutti i percorsi subacquei, l'Ente predispone un calendario per la rotazione delle boe di ormeggio; ai Diving Center cui è stato autorizzato l'ormeggio annuale viene assegnata una boa su base giornaliera con inizio e fine delle attività agli orari riportati di seguito. Le Associazioni Sportive operano sulla boa loro dedicata secondo i turni e le fasce orarie seguenti:

Turni boe e fasce orarie dal 1° novembre al 31 marzo

I turno ore 9,15 – 11,15

II turno ore 11,30 – 13,30

III turno ore 13,45 – 15,45

Turni boe e fasce orarie dal 1° al 30 aprile e dal 1° al 31 ottobre

I turno ore 8,45 – 10,45

II turno ore 11,00 – 13,00

III turno ore 13,15 – 15,15

Turni boe e fasce orarie dal 1° maggio al 30 settembre

I turno ore 8,15 – 10,15



AREA MARINA PROTETTA "SECHE DI TOR PATERNO"

Il turno ore 10,30 – 12,30

III turno ore 12,45 – 14,45

IV turno ore 15,00 – 17,00

9. Il calendario stabilito per le immersioni può essere modificato in ogni momento, a insindacabile giudizio dell'Ente Gestore, per motivi di studio, ricerca o monitoraggio, salvaguardia, vigilanza ambientale o per particolari eventi e manifestazioni.
10. Per l'anno 2021 al fine di preservare le colonie della gorgonia rossa e del coralligeno in generale, il numero di turni per l'utilizzazione delle boe ormeggio sono stati temporaneamente ridotti.
11. Non è consentito l'utilizzo di sagole subacquee segna percorso (reel).

Art. 7 - ELENCO DEI DIVING CENTER ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE

1. L'Ente RomaNatura, in qualità di gestore dell'AMP "Secche di Tor Paterno" ha tra le proprie finalità la fruizione sostenibile dell'AMP in particolare attraverso le attività subacquee che:
 - a) garantiscano standard di sicurezza elevati ai fruitori oltre che agli operatori stessi e garantiscano un buon livello di preparazione tecnica dei fruitori, al fine di ridurre i rischi di impatti ambientali;
 - b) tengano conto delle opportunità di riduzione e, ove possibile, di eliminazione degli impatti umani sui fondali e sulle sue comunità;
 - c) siano in grado di trasmettere ai frequentatori dati e conoscenze atte a formare una consapevolezza dei delicati equilibri ambientali della AMP e siano disponibili a collaborare fattivamente alle attività complessive di tutela della AMP. A tale scopo RomaNatura istituisce e aggiorna periodicamente l'Elenco dei Diving Center e delle Associazioni Sportive senza scopo di lucro e delle relative guide che possono essere autorizzate a effettuare immersioni guidate all'interno dell'AMP e che rispondano a particolari criteri di eccellenza.
2. L'Elenco dei soggetti autorizzati dall'Ente gestore è diviso in due sezioni distinte: sezione I) Diving Center – Sezione II) Associazioni Sportive senza scopo di lucro.
3. Le autorizzazioni per l'esercizio delle attività di visite guidate subacquee sono rilasciate, anche sulla base del monitoraggio periodico degli impatti sui fondali, ai centri di immersione in possesso dei requisiti e criteri di eco-compatibilità individuati dall'Ente Gestore con le seguenti modalità: il 70% del numero totale dei centri autorizzabili aventi sede legale ed operativa nei comuni di Roma e di Pomezia alla data di entrata in vigore del D.M. 16.9.2014, il 30% del numero totale dei centri autorizzabili non aventi sede legale ed operativa nei comuni di Roma e di Pomezia.
4. L'iscrizione dei Diving Center all'Elenco di cui al precedente comma 2 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Partita IVA;
 - b) Iscrizione presso la Camera di Commercio o in altro registro previsto dalla vigente normativa;
 - c) disponibilità di una sede appropriata per lo svolgimento delle attività teoriche;



AREA MARINA PROTETTA "SECHE DI TOR PATERNO"

- d) disponibilità di unità navali adeguate alle attività, conformi alla legislazione vigente in materia di navigazione, anche per quanto riguarda le attrezzature di salvataggio, e in perfetto stato di funzionamento, indicando le caratteristiche delle unità navali che intende utilizzare per l'attività e impegnandosi a comunicare all'Ente Gestore ogni variazione;
 - e) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni e per le attività autorizzate, conformi alle prescrizioni in materia di antinfortunistica e in perfetto stato di funzionamento;
 - f) idonee dotazioni di pronto soccorso (almeno Kit ossigeno per uso medico e Kit di pronto soccorso);
 - g) idoneo mezzo di comunicazione per emergenze;
 - h) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte;
 - i) ogni guida che accompagna i subacquei nell'immersione deve essere qualificato con il grado minimo di Divemaster o equivalente;
 - j) almeno una guida che accompagna i subacquei nell'immersione deve essere in possesso di abilitazione di primo soccorso riconosciuta dalle federazioni subacquee (BLSD, CTR, EFR) ed intervento di Primo Soccorso con ossigeno;
 - k) almeno 2 (due) operatori devono essere in possesso di comprovata formazione sulla biologia marina e le caratteristiche ambientali dell'AMP; tale esperienza può essere acquisita mediante partecipazione ai corsi di formazione appositamente predisposti dall'Ente Gestore.
5. Le Associazioni Sportive senza scopo di lucro a carattere nazionale, regionale e locale che svolgono attività subacquea per i propri associati, per poter essere iscritte all'Elenco di cui al precedente punto 1 devono possedere i requisiti di cui al precedente punto 4 lettere a), d), e), f), g), h), i), j), k); invece della partita IVA, prevista per i Diving Center, sarà sufficiente la presentazione del Codice Fiscale dell'Associazione.
6. I Diving Center e le Associazioni Sportive sono inoltre tenuti a:
- a. versare all'Ente Gestore il corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, come previsto dal successivo art. 12, entro 7 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione dell'elenco dei Diving Center e delle associazioni sportive senza scopo di lucro;
 - b. comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unità d'appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dall'Ente Gestore;
 - c. per i Diving Center, assicurare un periodo almeno semestrale di apertura tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche
7. I Diving Center, le Associazioni Sportive e i subacquei privati autorizzati dall'Ente sono tenuti a consentire ispezioni e controlli da parte del personale di sorveglianza, tesi a verificare il possesso dei requisiti necessari all'immersione, l'osservanza di leggi e regolamenti in materia di navigazione e comportamento in acqua, la validità delle autorizzazioni.
8. È fatto obbligo a chi è autorizzato all'accesso nell'AMP e all'utilizzo degli ormeggi di:
- comportarsi in modo corretto nei confronti degli altri frequentatori dell'area;



AREA MARINA PROTETTA "SECHE DI TOR PATERNO"

- prestare assistenza in caso di necessità a chiunque si trovi in difficoltà;
- rispettare le norme stabilite dalle autorità competenti in materia di navigazione;
- rispettare le norme stabilite dall'Ente Gestore in materia di comportamento nel corso dell'immersione;
- contribuire in tutti i modi possibili alla tutela dell'AMP, anche segnalando comportamenti scorretti o vietati, avvistamenti particolari di specie nel corso dell'immersione, rischi o pericoli per la vita sottomarina o per i frequentatori subacquei (reti fantasma, presenza di sostanze inquinanti, sofferenza di alcune specie, ecc.).

Art. 8 – DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del REO è disposto quanto segue.
2. La rotta delle unità che effettuano il trasporto dei subacquei all'interno dell'AMP deve essere diretta alle boe di ormeggio assegnate dall'Ente Gestore per l'immersione, o la visita guidata, con velocità non superiore ai 4 (quattro) nodi.
3. È vietata la navigazione tra le boe, se non in caso di emergenza e, comunque, sempre a velocità non superiore a 4 (quattro) nodi.
4. La rotta delle unità che effettuano pesca ricreativa e piccola pesca artigianale deve essere diretta verso le zone di pesca a una velocità non superiore ai 4 (quattro) nodi. La stessa velocità massima dovrà essere tenuta per la pesca alla traina.

Art. 8 bis – MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

1. Le unità che effettuano il trasporto dei subacquei all'interno dell'AMP nonché le unità che effettuano pesca ricreativa e piccola pesca artigianale sono tenute al rispetto sono tenute al rispetto delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 emanate dagli organi competenti; in particolare sono tenuti al rispetto delle specifiche linee guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Art. 9 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA

Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 21, del REO, è disposto quanto segue.

1. Sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati, ogni forma di pesca ricreativa è interdetta sui fondali e nella colonna d'acqua al di sopra della batimetrica dei meno 45 metri, come evidenziato nella cartografia allegata (allegato 1);
2. L'Autorizzazione è nominale e viene rilasciata dall'Ente Gestore RomaNatura. L'autorizzazione è relativa esclusivamente alla regolamentazione delle attività di pesca ricreativa, e non sostituisce in alcun modo le norme sulla navigazione indicate dal Codice della Navigazione e dalla normativa emanata dalle Autorità competenti in materia;
3. L'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di pesca ricreativa viene rilasciata ai singoli soggetti che ne faranno richiesta, specificando nella stessa i propri dati, quelli caratterizzanti l'eventuale unità navale in appoggio, la tipologia delle attrezzature utilizzate nella pesca;
4. I soggetti autorizzati ad effettuare le attività di pesca ricreativa possono svolgerla esclusivamente con l'unità navale autorizzata e recante il contrassegno identificativo rilasciato appositamente dall'Ente contestualmente al rilascio dell'autorizzazione con la tipologia e gli attrezzi autorizzati;



AREA MARINA PROTETTA "SECHE DI TOR PATERNO"

5. Il numero massimo dei soggetti che possono effettuare attività di pesca ricreativa su un'imbarcazione autorizzata è di 2 (due), ed entrambi devono essere autorizzati dall'Ente;
6. Sono autorizzate esclusivamente le attività di pesca ricreativa senza fini di lucro. Non sono autorizzabili le imbarcazioni per lo svolgimento, all'interno dell'AMP, del servizio di accompagnamento per pescatori paganti;
7. Sulle imbarcazioni adibite alla pesca ricreativa non sono altresì autorizzate altre attività consentite nella AMP, ovvero le immersioni subacquee con bombole;
8. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione alle attività di pesca ricreativa nell'AMP, i richiedenti devono inviare una richiesta all'Ente, predisposta secondo il fac-simile dell'allegato 4 modello A, se proprietari di imbarcazione, e modello B se ospiti di imbarcazione, con la documentazione richiesta e in cui indicano:
 - a) i propri dati personali;
 - b) il tipo di unità navale che si intende utilizzare (modello dell'unità navale ed eventuale numero di immatricolazione);
 - c) il numero e gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.

Inoltre i proprietari dell'imbarcazione, al momento del rilascio dell'autorizzazione dovranno fornire, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

- a) copia del libretto di navigazione dell'eventuale unità navale (solo se immatricolata);
 - b) copia del libretto (certificato d'uso) del motore dell'eventuale unità navale;
 - c) copia del libretto del pescato (per gli autorizzati negli anni precedenti) riportante i dati completi riguardanti le giornate di pesca, gli attrezzi da pesca utilizzati e le catture effettuate nelle passate stagioni.
9. La richiesta dev'essere inviata all'indirizzo e-mail torpaterno@regione.lazio.it entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente disciplinare.
 10. Una stessa persona potrà inoltrare al massimo due richieste.
 11. Il richiedente autorizzato è tenuto inoltre a versare all'Ente un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo art.12.
 12. Entro 30 giorni dalla data dell'approvazione del presente Disciplinare, sulla base dell'elenco cronologico di arrivo delle domande, l'Ente provvede alla loro istruttoria e, ad esclusione di quelle rigettate o che necessitino di integrazioni documentali, pubblica l'elenco dei soggetti che possono essere autorizzati.
 13. Per ritirare l'autorizzazione e la vidimazione del libretto del pescato di cui al successivo art. 19, le persone possono presentarsi presso il Centro Visite della AMP "Secche di Tor Paterno"- Via del Canale di Castelfusano 11 ad Ostia, nelle giornate e negli orari indicati dall'Ente sul sito www.romanatura.roma.it. Al momento del ritiro dell'autorizzazione deve essere consegnata al personale incaricato la ricevuta attestante il pagamento dei diritti di segreteria pari a € 90,00 sul c/c postale n. 70638499, IBAN IT 72 T076 0103 2000 0007 0638 499, riportante la causale (Richiesta autorizzazione pesca ricreativa AMP Tor Paterno – diritti di segreteria) e una fotografia formato tessera (non richiesta per il rinnovo dell'autorizzazione).
 14. Il limite massimo delle autorizzazioni per l'anno 2021 è di 100 imbarcazioni per un massimo di 200 persone. L'elenco degli autorizzati sarà stilato seguendo l'ordine cronologico di arrivo



AREA MARINA PROTETTA "SECHE DI TOR PATERNO"

delle domande (farà fede la data di invio dell'e-mail) e sarà pubblicato sul sito dell'Ente www.romanatura.roma.it e sul sito www.ampsecchetorpaterno.it/.

15. L'autorizzazione è personale, non cedibile a terzi e ha validità di 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio della stessa da parte dell'Ente.
16. È sempre vietato l'ancoraggio ai fondali e l'ormeggio alle boe presenti nell'AMP (boe gialle perimetrali, boe gialle e rosse destinate all'ormeggio delle imbarcazioni utilizzate per le attività subacquee).
17. È consentita, previa autorizzazione dell'Ente la pesca ricreativa con le seguenti modalità e i seguenti attrezzi:
 - a) da unità navale autorizzata, per un numero massimo di 1 bolentino o 1 canna con mulinello (con un numero massimo di 2 ami) per persona, o con un massimo di una lenza alla traina (con massimo di 2 ami) per persona;
 - b) un quantitativo massimo giornaliero di cattura di 3 (tre) kg per persona e, ove presenti sull'imbarcazione due pescatori, un quantitativo massimo di 5 (cinque) kg; in entrambi i casi è fatta salva la cattura di un singolo esemplare di peso superiore.
18. Il titolare è autorizzato a effettuare le attività di pesca ricreativa esclusivamente con l'imbarcazione indicata nell'autorizzazione e con la tipologia e il numero massimo degli attrezzi consentiti dal presente Disciplinare.
19. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad informare tempestivamente l'ente gestore dell'eventuale variazione dei dati dell'imbarcazione al fine dell'aggiornamento della stessa presso gli uffici dell'ente gestore.
20. Nell'AMP non è consentita, sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati, oltre a quanto riportato nel REO (Art 19 comma10), la pesca ricreativa delle seguenti specie:
 - a) Cernia (tutte le specie)
 - b) Corvina (*Sciaena umbra*);
 - c) Ombrina (*Umbrina cirrosa*);
 - d) Aragosta rossa (*Palinurus elephas*);
 - e) Astice (*Homarus gammarus*);
 - f) Cicala (*Scyllarus arctus*);
 - g) Magnosa (*Scyllarides latus*);
 - h) Tonno rosso (*Thunnus thynnus*);
 - i) Aquila di mare (*Myliobatis aquila*).
 - j) Manta mediterranea (*Mobula mobular*),
21. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo e in considerazione delle raccomandazioni ICCAT sulle misure di gestione della pesca del pescespada nel Mediterraneo e del suo alto livello di rischio e sovrasfruttamento, non è consentita la pesca del pescespada (*Xiphias gladius*);
22. Non sono in ogni caso consentiti:
 - a) la pesca alla traina di profondità, con affondatore, con lenze di tipo «monel», piombo guardiano, la tecnica del «vertical jigging» e



AREA MARINA PROTETTA "SECHE DI TOR PATERNO"

- similari, con relative esche specifiche di cui è vietato l'uso anche con altre tecniche.
- b) l'utilizzo di palangari, coffe, filaccioni e nasse;
 - c) l'utilizzo di esche vive e di quelle alloctone, non di origine mediterranea (verme coreano, giapponese e similari);
 - d) la pesca sui fondali e nella colonna d'acqua al di sopra della batimetrica dei meno 45 metri (vedi cartografia allegata);
 - e) scarroccio di profondità con attrezzi quali il piombo guardiano e similari;
 - f) l'uso di terminali d'acciaio;
 - g) Ai sensi degli Artt. 99 e 137 del D.P.R. n° 1639/1968 e s.m.i., è vietato l'utilizzo di sistemi di pesca elettrici, quali il salpa bolentino e l'affondatore;
23. Tutti gli esemplari di pesci e crostacei di cui ai commi 1 e 2 o di pesci e crostacei di dimensioni inferiori a quelle stabilite dal Regolamento CEE n. 1967 del 21 dicembre 2006, dall'articolo 88 del D.P.R. n° 1639 del 2 ottobre 1968 e successive modifiche e integrazioni (riportati, per comodità, nell'Allegato 2), eventualmente catturati, devono essere rigettati in mare.
24. L'Ente raccomanda l'uso di ami biodegradabili, al fine di limitare il rischio di allamatura di specie protette.
25. Ai fini della gestione sostenibile delle risorse ambientali, l'Ente Gestore si riserva la facoltà di limitare le attività di pesca ricreativa in talune stagioni, in alcune zone, ad alcune specie o con taluni attrezzi, nonché di stabilire le taglie minime più consone per le specie presenti nella AMP, dandone preventivo e tempestivo avviso al titolare delle Autorizzazioni.
26. Al fine di determinare la capacità di carico dell'AMP, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'Ente Gestore effettua il monitoraggio delle attività di prelievo e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, previo nulla osta del Ministero, indicando in particolare:
- a) caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca ricreativa utilizzabili;
 - b) calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività;
 - c) misure minime di cattura per le varie specie;
 - d) misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio;
27. Nell'AMP sono vietate gare di pesca sportiva ed è vietata ai sensi dell'art.4 punto e) del D.M. 29.11.2000, qualsiasi forma di pesca subacquea;
28. *Libretto del Pescato*. Il titolare dell'Autorizzazione deve compilare per ogni uscita di pesca, in tutte le sue parti, il "*libretto del pescato*", che gli sarà consegnato dall'Ente al momento del rilascio dell'autorizzazione, secondo le seguenti modalità: all'uscita dal porto, è fatto obbligo di inserire data, ora e attrezzi da pesca impiegati; prima del rientro dovranno essere inseriti tutti i dati relativi alle specie pescate. Il libretto del pescato dev'essere inviato ogni fine mese all'Ente Gestore via e-mail a prot.romanatura@regione.lazio.it.
29. La mancata compilazione, a fronte di controlli, il mancato invio mensile o la mancata riconsegna del libretto del pescato comporta la revoca o il diniego di rinnovo per l'annualità successiva.
30. È vietato navigare ed effettuare qualsiasi attività di pesca ricreativa entro il raggio di 100



AREA MARINA PROTETTA "SECHE DI TOR PATERNO"

metri da imbarcazioni di supporto alle attività subacquee o da palloni segnasub;

31. Nel caso di subacquei in immersione che dovessero avvicinarsi all'imbarcazione da pesca, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a porre in essere tutte le misure che garantiscano la sicurezza del subacqueo;
32. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare l'autorizzazione sull'imbarcazione ed a esibirlo, su mera richiesta, ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno della AMP;
33. I soggetti autorizzati alla pesca ricreativa sono tenuti ad apporre in maniera visibile, sulle imbarcazioni autorizzate, i contrassegni adesivi riportanti il numero identificativo rilasciati dall'Ente alla consegna dell'autorizzazione.
34. I soggetti autorizzati alla pesca ricreativa sono tenuti a consentire ispezioni e controlli da parte del personale di sorveglianza, tesi a verificare il possesso dei requisiti necessari, l'osservanza di leggi e regolamenti, la validità delle autorizzazioni stesse;
35. L'Ente si riserva il diritto di revocare l'autorizzazione in caso di violazione da parte del titolare dell'autorizzazione o di un'ospite a bordo, delle normative di legge o del presente Disciplinare.

Art. 10 - DISCIPLINA INERENTE LE ATTIVITÀ DI PICCOLA PESCA ARTIGIANALE

Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art 19 del REO è disposto quanto segue:

1. Nell'AMP è consentito, previa autorizzazione dell'Ente Gestore l'esercizio della piccola pesca artigianale riservato alle imprese di pesca, ivi comprese le cooperative, costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n.25, con unità navali iscritte nei RR.NN.MM.GG degli uffici aderenti al compartimento marittimo di Roma e aventi sede nei comuni di Fiumicino, Roma (Circoscrizione di Ostia), Pomezia (Torvaianica), Anzio e Nettuno alla data dell'entrata in vigore del D.M. 29.11.2000 dell'AMP con le seguenti modalità e i seguenti attrezzi, in alternativa tra loro:
 - a) reti da posta fisse (imbrocco, tramaglio e incastellata) per una lunghezza massima non superiore a 2000 metri per imbarcazione, con dimensione delle maglie secondo la normativa vigente;
 - b) palangari fissi, fino a un massimo di 200 ami;
 - c) nasse, fino a un massimo di 300;
2. Sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati, ogni forma di piccola pesca artigianale è interdetta sui fondali e nella colonna d'acqua al di sopra della batimetrica dei meno 45 metri, come evidenziato nella cartografia allegata (Allegato 1);
3. Nell'AMP non è consentita, sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati, oltre a quanto riportato nel REO la piccola pesca artigianale delle seguenti specie:
 - a) Cernia (tutte le specie);
 - b) Corvina (*Sciaena umbra*);
 - b) Tonno rosso (*Thunnus thynnus*);
 - c) Aquila di mare (*Myliobatis aquila*);



AREA MARINA PROTETTA "SECCHIE DI TOR PATERNO"

- d) Manta mediterranea (*Mobula mobular*);
 - f) Aragosta rossa (*Palinurus elephas*);
 - g) Astice (*Homarus gammarus*);
4. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo e in considerazione delle raccomandazioni ICCAT sulle misure di gestione della pesca del pescespada nel Mediterraneo e del suo alto livello di rischio e sovrasfruttamento, non è consentita la pesca del pescespada (*Xiphias gladius*);
5. A bordo delle unità navali per la piccola pesca artigianale non è consentita alcuna attività di pesca ricreativa e sportiva.
6. I Soggetti autorizzati all'esercizio della piccola pesca artigianale nell'AMP devono comunicare annualmente all'Ente, ai fini dei monitoraggi, i periodi di pesca, gli attrezzi utilizzati, le modalità di pesca e i dati delle catture;
7. Le comunicazioni di cui al precedente comma vengono riportate su un apposito registro di pesca tenuto dall'Ente Gestore, delle cui annotazioni viene rilasciata copia ai Soggetti stessi;
8. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio della piccola pesca artigianale nell'AMP, i richiedenti (proprietario/impresa di pesca incluse le Cooperative) devono inviare una richiesta all'Ente, predisposta secondo il fac-simile dell'allegato 5 al presente Disciplinare allegando i documenti richiesti e in cui indicano:
- a) i propri dati personali;
 - b) il tipo e i dati dell'unità di pesca che si intende adoperare;
 - c) il tipo di strumenti di pesca che si intendono adoperare;
9. La documentazione dev'essere inviata all'indirizzo e-mail romanatura@regione.lazio.legalmail.it (per chi in possesso di posta certificata) o all'indirizzo prot.romanatura@regione.lazio.it entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente disciplinare.
- L'Ente non è tenuto a dar corso o a rispondere a richieste pervenute al di fuori delle modalità sopra citate o in caso di richieste prive degli allegati sopra menzionati.
10. Entro 30 giorni dall'approvazione del presente Disciplinare, sulla base dell'elenco cronologico di arrivo delle domande, l'Ente provvede alla loro istruttoria e, ad esclusione di quelle rigettate o che necessitino di integrazioni documentali, pubblica l'elenco dei Soggetti che possono essere autorizzati.
11. Per il ritiro dell'autorizzazione e dei contrassegni identificativi, i Soggetti possono presentarsi presso il Centro Visite della AMP "Secche di Tor Paterno" - Via del Canale di Castelfusano 11 ad Ostia, nelle giornate e negli orari che verranno indicati dall'Ente sul sito www.romanatura.roma.it.
12. L'elenco dei Soggetti autorizzati sarà stilato seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle domande (farà fede la data di ricezione della domanda al protocollo dell'Ente) e sarà pubblicato sul sito dell'AMP www.romanatura.roma.it.
13. L'autorizzazione è personale, non cedibile. L'autorizzazione ha validità massima di 1 (un) anno dalla data di rilascio della stessa da parte dell'Ente.
14. L'autorizzazione deve essere sempre tenuta a disposizione sull'imbarcazione ed essere



AREA MARINA PROTETTA "SECHE DI TOR PATERNO"

esibita a richiesta del personale incaricato dall'Ente di effettuare la sorveglianza nell'AMP;

15. I soggetti autorizzati alla piccola pesca artigianale sono tenuti ad apporre in maniera visibile, sulle imbarcazioni autorizzate, i contrassegni adesivi riportanti il numero identificativo rilasciati dall'Ente alla consegna dell'autorizzazione;
16. I soggetti autorizzati alla piccola pesca artigianale sono tenuti a consentire ispezioni e controlli da parte del personale di sorveglianza, tesi a verificare il possesso dei requisiti necessari, l'osservanza di leggi e regolamenti, la validità delle autorizzazioni stesse;
17. L'Ente si riserva il diritto di revocare l'autorizzazione in caso di violazione da parte del Soggetto autorizzato delle normative di legge o del presente Disciplinare.

Art.11 - SANZIONI

1. Ai sensi dell'art.32 del "Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'AMP Secche di Tor Paterno" approvato con D.M. 16.9.2014, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 30 della legge 394/91, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente disciplinare sono sanzionate, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero configuri altra e più grave violazione, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 1.032,00.
2. Per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, le autorità preposte alla sorveglianza dell'AMP e gli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio procedono direttamente all'irrogazione della relativa sanzione e trasmettono copia del relativo verbale;
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal Decreto Istitutivo, dal Regolamento di esecuzione e organizzazione, dal presente Disciplinare dell'AMP, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative, le autorizzazioni già rilasciate sono sospese o revocate e può essere negato il rilascio delle autorizzazioni successive da un minimo di 1(un) anno a un massimo di 3 (tre) anni.
4. L'Ente si riserva la facoltà di negare l'autorizzazione all'accesso all'AMP a quanti abbiano violato le norme sancite in materia dalla vigente normativa e dal presente Disciplinare.

Art.12 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DIRITTI DI SEGRETERIA.

1. Ad integrazione di quanto disposto all'articolo 28 del REO, le coordinate bancarie/conto corrente postale per il versamento dei corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione compresi i diritti di segreteria, sono le seguenti:

IBAN: IT 72 T076 0103 2000 0007 0638 499

CC n° 70638499 Bancoposta

2. In caso di sanzioni comportanti la revoca dell'autorizzazione all'ormeggio l'Ente non è tenuto alla restituzione, anche parziale, del corrispettivo versato.
3. Il versamento del corrispettivo per il rilascio delle autorizzazioni compresi i diritti di segreteria, dovrà essere versato in un'unica quota al momento del ritiro dell'autorizzazione, ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 4.
4. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 7 del REO, i proprietari di unità nautiche che attestino il possesso del motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche avranno una riduzione del corrispettivo in



AREA MARINA PROTETTA "SECCHIE DI TOR PATERNO"

misura del 10%.

5. L'Ente Gestore, sulla base di quanto previsto all'art. 28 comma 2 del REO, determina il corrispettivo per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 5 e 9 secondo la tabella 2 seguente:

Tabella 2- Corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione compresi i diritti di segreteria

Attività	Giornaliero	Settimanale	Mensile	Annuo
Art. 5 – Visite guidate subacquee				
Diving con requisiti di ecocompatibilità autorizzati	Non previsto			€ 950.00
Diving senza requisiti di compatibilità autorizzati	Non previsto			€ 1020.00
Associazioni sportive autorizzate	€ 50.00 ad immersione	Non previsto		
Associazioni sportive autorizzate provviste di motori ecologici	€ 40.00 ad immersione	Non previsto		
Associazioni sportive autorizzate con guide per disabili	€ 40.00 ad immersione	Non previsto		
Art. 9 – Autorizzazione pescatore ricreativo	Non previsto			€ 90.00 a persona

Art. 13 – SORVEGLIANZA

1. La sorveglianza è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente e dal personale di sorveglianza dell'Ente Gestore con la qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria, in coordinamento con il personale dell'Ente che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare;
2. L'Ente può realizzare accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello Stato ai fini della sorveglianza;

Art. 14 – DIFFUSIONE DEL DISCIPLINARE

1. Al fine di assicurare la massima diffusione il presente Disciplinare sarà pubblicato sui siti Internet dell'Ente Gestore www.romanatura.roma.it e www.ampsecchetorpaterno.it e trasmesso alla Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino e alle altre forze di Polizia operanti nell'ambito della suddetta Capitaneria di Porto.




AREA MARINA PROTETTA "SECCHIE DI TOR PATERNO"

ALLEGATO 1


Mappe dei fondali dell'AMP "Secche di Tor Paterno" con segnalati i siti di immersione e la batimetrica dei - 45 metri.

La batimetrica evidenziata e i confini della AMP delimitano la zona interdetta alla pesca ricreativa e alla piccola pesca artigianale.





AREA MARINA PROTETTA "SECCHIE DI TOR PATERNO"





AREA MARINA PROTETTA "SECHE DI TOR PATERNO"

ALLEGATO 2

LUNGHEZZA MINIMA DEI PESCI

Si considerano pesci allo stato giovanile, quindi non catturabili, salvo quanto disposto nell'art.93 del D.P.R. n° 1639/68, gli esemplari di lunghezza stabilita convenzionalmente inferiore a 7 centimetri. Per le seguenti specie la lunghezza minima è così fissata (D.P.R. n. 1639/68; All. III Reg. CEE n. 1967 del 12.12 2006):

Nome comune	Nome scientifico	Taglia minime
Aguglia	<i>Belone belone</i>	20 cm
Dentice	<i>Dentex dentex</i>	40 cm
Gallinella o pesce cappone	<i>Chelidonichthys ssp.</i>	40 cm
Grongo	<i>Conger conger</i>	70 cm
Lampuga	<i>Coryphaena hippurus</i>	45 cm
Lanzardo	<i>Scomber colias</i>	25 cm
Leccia stella	<i>Trachinotus ovatus</i>	25 cm
Leccia amia	<i>Lichia amia</i>	60 cm
Mormora	<i>Lithognatus mormyrus</i>	20 cm
Mostella o Musdea	<i>Phycis phycis</i>	20 cm
Muggine o Cefalo	<i>Tutte le specie</i>	16 cm
Murena	<i>Murena helena</i>	70 cm
Nasello	<i>Merluccius merluccius</i>	20 cm
Occhiata	<i>Oblada melanura</i>	20 cm
Orata	<i>Sparus auratus</i>	25 cm
Pagello mafrone	<i>Pagellus acarne</i>	20 cm
Pagello occhione o pezzogna	<i>Pagellus bogaraveo</i>	33 cm
Pagello fragolino	<i>Pagellus erythrinus</i>	15 cm
Pagro mediterraneo	<i>Pagrus pagrus</i>	23 cm
Palamita	<i>Sarda sarda</i>	40 cm
Pesce San Pietro	<i>Zeus faber</i>	30 cm
Rana pescatrice	<i>Lophius spp.</i>	30 cm
Ricciola	<i>Seriola dumerili</i>	60 cm
Rombo	<i>Tutte le specie</i>	25 cm
Spigola	<i>Dicentrarchus labrax</i>	30 cm
Salpa	<i>Sarpa salpa</i>	20 cm
Sarago sparaglione	<i>Diplodus annularis</i>	18 cm
Sarago pizzuto	<i>Diplodus puntazzo</i>	18 cm
Sarago maggiore	<i>Diplodus sargus</i>	23 cm
Sarago testa nera o fasciato	<i>Diplodus vulgaris</i>	18 cm
Sarago faraone	<i>Diplodus cervinus</i>	23 cm
Scorfano rosso	<i>Scorpaena scrofa</i>	30 cm
Scorfano nero	<i>Scorpaena porcus</i>	20 cm
Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>	20 cm
Sogliola	<i>Solea vulgaris</i>	20 cm
Sugarello, Suro	<i>Trachurus spp.</i>	15 cm
Tombarello o Tonnetto	<i>Auxis ssp.</i>	60 cm
Tonno Alletterato o Tonnetto	<i>Euthynnus alletteratus</i>	60 cm
Tanuta	<i>Spondyliosoma cantharus</i>	20 cm
Tracina	<i>tutte le specie</i>	20 cm
Triglia	<i>Mullus spp.</i>	15 cm